



Roma, 18 maggio 2011

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
e Provinciali delle Dogane

Protocollo: 60019/RU

LORO SEDI

Rif.:

e, p.c.:
Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli

Allegati:

SEDE

OGGETTO: Applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio Ue-Corea. Status di esportatore autorizzato.

Come è noto, il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio (FTA) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica della Corea del Sud, dall'altro. L'accordo comprende, per quanto di competenza, il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché disposizioni in materia di commercio.

Il Consiglio ha convenuto che dal 1° luglio 2011 decorrerà l'applicazione provvisoria dell'accordo. La Commissione Europea ritiene che la decisione del Consiglio di applicare provvisoriamente la parte commerciale dell'accordo dal 1° luglio costituisca una base giuridica sufficiente per consentire agli Stati membri di concedere il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, di cui all'art. 17 del protocollo, agli operatori che esportano verso la Corea del Sud, anche in assenza della condizione di «frequenza» delle esportazioni. Inoltre ravvisa la necessità di concedere con decorrenza immediata, prima cioè della data del 1° luglio, lo status di esportatore autorizzato per permettere agli operatori economici dell'Ue di conformarsi alle procedure di rilascio delle "dichiarazioni di origine", di cui all'art. 15 del protocollo, al fine di beneficiare delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo di libero scambio.

Sarà pertanto cura di codeste Direzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 17, provvedere con decorrenza immediata al rilascio dello status di

esportatore autorizzato a favore degli operatori nazionali che esportino verso la Corea del Sud e che offrano garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal citato protocollo.

Il Direttore Centrale
f.to Ing. Walter De Santis

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)*

Prot. 78281

Roma, 30 giugno 2011

COMUNICATO

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

APPLICAZIONE PROVVISORIA DAL 1° LUGLIO 2011 DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-COREA DEL SUD

Si comunica che con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 28.6.2011 è reso noto che l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2011.

Protocollo: 2162/RU

COMUNICATO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-COREA DEL SUD STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Si riepilogano, a beneficio degli esportatori interessati, le procedure da seguire per acquisire lo **status di esportatore autorizzato** nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

L'Accordo è stato ratificato in Italia con legge 4 agosto 2015, n. 138.

Il Consiglio UE ha adottato in data 1° ottobre 2015 una decisione relativa alla conclusione di questo Accordo di libero scambio a seguito della sua avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

L'Accordo, pertanto, è ora definitivamente e pienamente operativo anche se la maggior parte delle sue disposizioni è stata applicata, provvisoriamente, fin dal 1° luglio 2011. Da tale data, infatti, le Parti contraenti hanno abolito la quasi totalità dei dazi all'importazione mentre, **dal 1° luglio 2016, i dazi saranno eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.**

Ottenere lo **status di esportatore autorizzato** dagli Uffici delle dogane è semplice. Questa autorizzazione costituisce un'opportunità singolare di accesso al mercato asiatico in quanto:

- tra l'UE e la Corea del Sud l'unica prova di origine contemplata è la **«dichiarazione di origine»**, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione
- lo *status* è concesso **indipendentemente dal valore dei prodotti esportati** e, a differenza di altri accordi, **anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni**

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio delle dogane del luogo nel quale l'esportatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine a condizione che:

- i prodotti in questione possano essere **considerati originari della parte UE o della Corea del Sud** e soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal protocollo
- **l'esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo

L'esportatore autorizzato deve:

- **riportare la seguente dichiarazione di origine** – stampata sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale, o compilata a mano con inchiostro e in stampatello -: *“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale¹ ...”*
- **sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine** o, in alternativa, **consegnare all'Ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta**
- **indicare nel riquadro 44** della dichiarazione doganale di esportazione che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente.
- **compilare** la dichiarazione di origine **al momento dell'esportazione** dei prodotti cui si riferisce **o successivamente**, a condizione che sia

¹ indicare obbligatoriamente l'origine dei prodotti (ad es. “IT” per “Italia”). Se i prodotti sono originari di più paesi o territori unionali, nella dichiarazione dovrà essere indicato il codice ISO ALPHA identificativo dei medesimi, mentre l'indicazione dei paesi non originari e non coperti dalla dichiarazione non sarà effettuata sulla dichiarazione stessa ma dovrà risultare in fattura. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice

- **conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni**, a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme
- comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione **ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni** che ne hanno consentito il rilascio.

La dichiarazione di origine ha una **validità di dodici mesi dalla data di rilascio** da parte dell'Autorità emittente e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle Autorità doganali della parte importatrice.

Maggiori informazioni, istruzioni operative di dettaglio e modello di richiesta dello status sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Atti+amministrativi+generali/Accordi/>

Il Direttore Centrale

Dott.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.*

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio delle Dogane di.....

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato nel settore dell'origine ai sensi dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. (2011/265/UE).

Il/la sottoscritto/a.....nato/a
a.....prov.....il.....e residente
in.....prov.....via/piazza.....n.....C.F.....
in qualità di titolare/rappresentante legale/soggetto munito di procura della ditta/società
.....codice EORI.....P.IVA.....con sede legale in.....
prov.....via/piazza.....n.....tel.....faxe-mail..... PEC.....

CHIEDE

il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato per la dichiarazione di origine su fattura delle merci di propria produzione/o prodotte da di origine preferenziale
..... (indicare il Paese di origine delle merci) esportate verso
.....(indicare il Paese/i Paesi terzo/i ove le merci vengono esportate).

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- La società istante ha per oggetto la seguente attività
.....;
- la sede dell'attività ove vengono effettuate le esportazioni è stabilita in
.....(indicare eventualmente lo Stato dell'Unione Europea in cui non è stabilito);
- la contabilità e le scritture contenenti la prova dell'origine sono conservate presso.....
.....;
- la dichiarazione su fattura riguarda le seguenti merci (specificare la Voce della Tariffa Doganale/ o in alternativa descrizione sommaria delle merci), di propria commercializzazione:
.....
.....
.....;
- l'origine preferenziale da dichiarare in fattura rispetta le condizioni richieste dal Protocollo "origine" allegato all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. (2011/265/UE).

Il/la sottoscritto/a :

- si impegna ad osservare gli obblighi previsti dall'Accordo, in particolare ad apporre la seguente **dicitura della dichiarazione di origine**, in conformità al predetto testo previsto nell'Allegato III del Protocollo di origine:

“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Autorizzazione doganale n. IT/.../.../....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale..... (indicare il Paese di origine)”.

- si impegna altresì ad indicare sulla relativa dichiarazione di esportazione, nel riquadro 44, che l'origine è stata attestata sulla fattura (o su altro documento equivalente).
- si assume la responsabilità di comunicare a codesto Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a modifica delle condizioni di base che hanno consentito il rilascio della presente autorizzazione e di conservare per un periodo di cinque anni una copia della bolletta doganale di esportazione unitamente alla copia della fattura corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine delle merci in relazione al relativo Accordo.

La persona da abilitare ad apporre la firma – manoscritta ed in originale – in calce alla dichiarazione resa sulle fatture (o su altro documento equivalente), è il Sig. il cui specimen di firma è allegato alla presente.

Allegato: specimen di firma dell'abilitato ad apporre la dichiarazione su fattura

fotocopia del proprio documento di identità¹

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi o non più veritieri

Luogo e data

Firma

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di funzionario addetto, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.

_____, _____

(luogo)

(data)

Il funzionario addetto

¹ Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i.